


**Quadro Sinottico dei Pareri ai fini dell'Intesa (comma 5 dell'articolo 52-quinquies del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i) resi da ciascun Ente o Amministrazione "Gasdotto Lucera-San Paolo di Civitate, DN 300 (12)", DP 75 bar e opere connesse".**

| Ente/Amministrazione  | Riferimento Atto   | Contenuto del parere  |
|---|--|---|
| <b>AMMINISTRAZIONI TERRITORIALI</b>   |  |   |
| <p><b>REGIONE PUGLIA</b></p> <p><b>DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITÀ URBANA</b></p> <p><b>SEZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO</b></p> <p><b>Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica</b></p> | <p>Prot. r_puglia/AOO_145-09/06/2023/4980 del 09/06/2023</p> | <p><b>Parere Favorevole</b></p> <p><i>"[...] si esprime <b>parere favorevole all'intesa</b> con le seguenti prescrizioni:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- per BP "Vallone del Rovello, Vallone Fontanelle" il tracciato del gasdotto non deve interferire con lo stesso o lo stesso deve essere riconfigurato con un attraversamento trasversale, utilizzando tecniche non invasive che interessino il percorso più breve possibile (art. 46, c.10 delle NTA del PPTR);</li> <li>- BP "Fiumi, torrenti e corsi d'acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche - Canale San Martino, T. Radicosa e canale Venolo (Scolo Fiorentino e Canale Venolo) l'attraversamento del gasdotto sia previsto con tecnologia trenchless;</li> <li>- per la viabilità prevista per l'accesso ai punti di linea interferenti con l'UCP "Paesaggio rurale" nel Comune di San Severo sia adottato il percorso più breve dalla viabilità esistente, senza incidere ulteriormente sulla matrice agricola (rif. elaborato "Tracciato di progetto su foto aerea" Fg. 3/7);</li> <li>- e opere di mitigazioni siano previste con una piantumazione fitta lungo tutto il perimetro dell'impianto con essenze arboree ed arbustive esterne alla recinzione e siano realizzate con specie autoctone di tipo sempre verde, in modo da avere una migliore mitigazione anche durante i mesi autunnali ed invernali. Vista la necessità di mascherare ad una altezza almeno pari a quella a realizzarsi, si prenda in considerazione la piantumazione di alcuni alberi a sviluppo di chioma nella parte prossima alla recinzione da posizionare in maniera alternata e sfalsata. Si deve realizzare una piantumazione non esclusivamente a filari ma su una fascia di minimo 5m di larghezza a partire dal perimetro dell'impianto, con una piantumazione disallineata delle piante tale da non seguire una linea retta perimetrale, a totale coperture delle opere edilizie. Inoltre in tale fascia la vegetazione arborea ed arbustiva piantumata deve avere diverse altezze al fine di mitigare l'impatto visivo e garantire il corretto inserimento paesaggistico dell'opera. Le recinzioni a rete devono essere mascherate da vegetazione arbustiva e rampicante autoctona. Al fine di garantire il mantenimento delle opere di mitigazione dovrà essere prodotto e consegnato ai Comuni, prima dell'inizio dei lavori:</li> <li>- uno specifico elaborato planimetrico a scala adeguata, con indicazione delle specie utilizzate, delle relative altezze e della disposizione planimetrica;</li> <li>- una relazione di accompagnamento comprensiva di un piano di manutenzione per almeno cinque anni (in relazione alle specie vegetazionali previste tali termine potrà variare) con garanzia della eventuale sostituzione delle specie arbustive e arboree autoctone.</li> </ul> <p>Per l'avvio del procedimento di cui all'art. 95 delle NTA del PPTR, la relazione tecnica illustrativa verrà trasmessa alla competente Soprintendenza territoriale."</p> |

| Ente/Amministrazione   | Riferimento Atto  | Contenuto del parere  |
|--|---|---|
| <b>REGIONE PUGLIA</b><br><br><b>DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO</b><br><br><b>Sezione Transizione Energetica Servizio Energia e Fonti Alternative e Rinnovabili</b>  | Prot. r_puglia/AOO_159/P ROT/06/07/2023/001 0903 del 06/07/2023 | <b>Parere Favorevole</b><br><i>"[...] si esprime <b>parere favorevole</b> subordinato all'applicazione di quanto previsto dalla legge regionale n. 28/2022 "Norme in materia di incentivazione alla transizione energetica - Misure di compensazione territoriale" che prevede "misure di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale a carico dei proponenti, dei produttori, dei vettori e dei gestori di impianti e infrastrutture energetiche sul territorio pugliese, anche relative a strutture esistenti e in attività alimentate con combustibili di natura fossile"."</i>  |
| <b>AMMINISTRAZIONI COMUNALI</b>  |   |   |
| <b>COMUNE DI SAN SEVERO</b>  | Prot. n. 18176 del 09/05/2023                                   | <b>Parere Favorevole</b><br><i>"[...]Con riferimento all'intervento in oggetto, a riscontro della nota PEC prot. n.5886 del 07/04/2023, acquisita al protocollo di questo ente al n.14029 del 11/04/2023, si trasmette il parere di competenza del Comune di San Severo, già reso al Ministero della Transizione Ecologica in sede di conferenza di servizi, che s'intende qui integralmente reiterato. [...]"</i>  |
| <b>COMUNE DI LUCERA</b><br><br><b>SERVIZIO DI PIANIFICAZIONE URBANISTICA – GESTIONE DI PIANI E PROGRAMMI DI TRASFORMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE URBANA – EDILIZIA PUBBLICA E PRIVATA – SUAP – ESPROPRIAZIONI, AMBIENTE E SANIFICAZIONE AMBIENTALE, VERDE PUBBLICO E FORESTAZIONE</b> | Prot. n. 20986 del 08/05/2023                                   | <b>Parere Favorevole</b><br><i>"[...]ESPRIME <b>PARERE FAVOREVOLE</b> all'iniziativa presentata dalla società "Gasdotti Italia SpA- S.G.I.", alle seguenti condizioni:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>il tracciato del gasdotto non attraversi la particella n. 311 del F. 92 di proprietà comunale, ma sia posto ad una distanza non inferiore a 100 m. dai confini della stessa particella, atteso che essa è destinata dal PUG alla residenza (contesto "CRM.sp);</i></li> <li>- <i>La società Gasdotti Italia SpA (S.G.I.) riconosca a favore del Comune di Lucera le giuste misure compensative ambientali, art. 1 della L.R. 28/2022, da prevedere in apposita convenzione /accordo da sottoscrivere tra Comune e Società e regolamentante i rapporti reciproci nella realizzazione e gestione del medesimo metanodotto. Tali misure compensative sono tra l'altro giustificate dalla circostanza che il tracciato oggetto di intervento attraversa territori assoggettati a tutela e salvaguardia per diversi aspetti (storici, ambientali, vegetazionali, idrogeomorfologici, etc.), che con la realizzazione/sostituzione e opere connesse del metanodotto in questione si troverebbero inseriti in un particolare contesto ambientale diverso da quello d'origine;</i></li> <li>- <i>Al fine di consentire la salvaguardia delle disposizioni di cui al P.P.T.R. approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 176 del 6.02.2015, si invita a tenere in debita considerazione le relative norme di tutela, previste per aree assoggettate a vincoli, al fine di attuare una salvaguardia dei siti interessati da beni storicoarchitettonici, botanico-vegetazionali, etc. ; eventuali ritrovamenti archeologici insistenti sull'area interessata dalle opere, dovranno essere segnalate alla Soprintendenza ai Beni Culturali;</i></li> <li>- <i>La compatibilità delle opere previste su aree assoggettate ai vincoli di cui in premessa, con le relative direttive di tutela, sia valutata dagli enti/uffici preposti alla loro salvaguardia e quindi al rilascio del relativo atto di assenso qualora ancora non ottenuti;</i></li> <li>- <i>prima del rilascio dell'Autorizzazione vengano valutate eventuali interferenze tra il gasdotto di cui all'oggetto ed eventuali segnalazioni di tipo archeologico insistenti sul territorio del Comune di Lucera (qualora emergono durante gli scavi);</i></li> </ul> |


| Ente/Amministrazione   | Riferimento Atto                                      | Contenuto del parere   |
|------------------------|---|--|
|                        |   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Eventuali opere inerenti strutture pubbliche comunali (viabilità ed altro) siano eseguite a perfetta regola d'arte ed in particolare così come previsto dal nuovo Regolamento approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 77 del 27.10.2014 avente per oggetto "Regolamento per l'esecuzione di opere che richiedono interventi di manomissione del suolo e sottosuolo pubblico sul territorio comunale";</i></li> <li>- <i>Eventuale occupazione permanente o temporanea di suolo, soprassuolo e sottosuolo appartenente al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune di Lucera e che comporti o meno la costruzione di manufatti è soggetta a preventiva concessione/autorizzazione da parte dell'Ente, così come disciplinato dal Regolamento Comunale per l'applicazione del canone unico patrimoniale approvato con Deliberazione Consiliare n. 30 del 31.05.2022;</i></li> <li>- <i>eventuali realizzazioni di manufatti fuori terra dovranno essere soggetti a preventiva concessione/autorizzazione, ai sensi del D.P.R. n. 380/2001 e ss.mm.ii., da parte dell'Ente preposto al suo rilascio;</i></li> <li>- <i>rispettare la compatibilità/distanze ai sensi della normativa vigente, della posa in opera delle tubazioni in caso di presenza di ulteriori sottoservizi;</i></li> <li>- <i>tutte le fasi di lavorazione e realizzazione dell'opera, dovranno avvenire sotto la supervisione del personale tecnico interno alla Gasdotti Italia Spa. (S.G.I.) , in regime di applicazione del D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii. (coordinamento della sicurezza nei cantieri mobili e temporanei);</i></li> <li>- <i>tutte le condotte posate, prima della messa in esercizio dovranno essere sottoposte a prova di tenuta e collaudo, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente;</i></li> <li>- <i>durante la esecuzione delle opere, sia garantita la pubblica e privata incolumità dei cittadini e l'esatta osservanza delle norme di sicurezza;</i></li> <li>- <i>prima della messa in esercizio dell'impianto la Società dovrà presentare al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco la segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) o parere /N.O. ai sensi del DPR 151/2011 al fine di ottenere il parere di Conformità del Progetto con successiva trasmissione a questo Ente;</i></li> <li>- <i>L'inizio dei lavori sia subordinato all'acquisizione dei pareri dei vari Enti coinvolti nel procedimento, degli atti di assenso da parte dei privati proprietari dei suoli eventualmente interessati dalle opere (qualora non ancora ottenuti). [...]"</i></li> </ul> |
| <b>CONTRODEDUZIONI</b> |   |  |
| <b>S.G.I.</b>          | Prot.<br>PERM.LNu.LNu.202<br>3.0586 del<br>26/05/2023 | <i>Riscontro al Parere Favorevole, nota Prot. n. 20986 del 08/05/2023 del Comune di Lucera Servizio di Pianificazione Urbanistica – Gestione di Piani e Programmi di Trasformazione e Riqualificazione Urbana – Edilizia Pubblica e Privata – Suap – Espropriazioni, Ambiente e Sanificazione Ambientale, Verde Pubblico e Forestazione</i><br><i>"[...]"</i><br><p style="text-align: center;"><b>CONSIDERATO CHE</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Con nota Prot. r puglia/AOO_089-07/04/2023/5886 del 07.04.2023 l'Ufficio Regionale, DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO, QUALITA' URBANA - Sezione Autorizzazioni Ambientali richiedeva agli enti coinvolti di produrre i pareri di competenza entro il termine di trenta giorni ai fini della proposizione dell'atto di intesa richiesto;</i></li> <li>- <i>Con nota Prot n.20986 del 08.05.2023 il SERVIZIO DI PIANIFICAZIONE URBANISTICA – GESTIONE DI PIANI E PROGRAMMI DI TRASFORMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE URBANA</i></li> </ul>   |

| Ente/Amministrazione | Riferimento Atto | Contenuto del parere  |
|----------------------|------------------|---|
|                      |                  | <p>– EDILIZIA PUBBLICA E PRIVATA – SUAP – ESPROPRIAZIONI, AMBIENTE E SANIFICAZIONE AMBIENTALE, VERDE PUBBLICO E FORESTAZIONE del comune di Lucera trasmetteva alla Regione Puglia Sezione Autorizzazioni Ambientali ed al Ministero della Transizione Ecologica Dipartimento Energia Direzione generale per le infrastrutture e la sicurezza dei sistemi energetici e geominerari Div. IV-Infrastrutture energetiche, il parere favorevole dal punto di vista urbanistico;</p> <p>- in data 18.05.2023 SGI ha acquisito il suddetto parere e preso visione delle prescrizioni contenute in esso;</p> <p style="text-align: center;"><i>V ISTO CHE</i></p> <p>- La prescrizione n.1 contenuta nella nota Prot. n.20986 del 08.05.2023 del comune di Lucera (FG) cita testualmente:</p> <p>“il tracciato del gasdotto non attraversi la particella n. 311 del F. 92 di proprietà comunale, ma sia posto ad una distanza non inferiore a 100 m. dai confini della stessa particella, atteso che essa è destinata dal PUG alla residenza (contesto "CRM.sp”).</p> <p>Tutto ciò detto, la scrivente società ha esaminato quanto riportato nella stessa condizione e anticipato le preliminari valutazioni nell'incontro avuto con il Dirigente dell'ufficio SERVIZIO DI PIANIFICAZIONE URBANISTICA – GESTIONE DI PIANI E PROGRAMMI DI TRASFORMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE URBANA – EDILIZIA PUBBLICA E PRIVATA – SUAP – ESPROPRIAZIONI, AMBIENTE E SANIFICAZIONE AMBIENTALE, VERDE PUBBLICO E FORESTAZIONE in data 23.05.2023.</p> <p>Di seguito è illustrata la soluzione tecnica sviluppata che in sintesi presenta la minimale ottimizzazione di tracciato che la scrivente società, con il supporto dei progettisti, ha elaborato per soddisfare i termini del procedimento in oggetto, evitando di interessare nuovi mappali, e la futura destinazione dal PUG alla residenza.</p> <p>Va premesso infatti, che con nota Prot. n.40683 del 17.03.2023 il MASE - Dipartimento Energia – Direzione Generale Infrastrutture e Sicurezza adottava e comunicava la conclusione positiva della Conferenza di Servizi ai sensi dell'art. 14-quater della legge n. 241/90 e ss.mm.ii. e invitava la Regione Puglia a rilasciare l'Atto di Intesa previsto dal comma 5 dell'articolo 52-quinquies del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i..</p> <p>All'interno del procedimento in oggetto si è provveduto all'Avviso dell'avvio secondo quanto previsto dalla norma per numero di proprietari superiori a 50, quindi in data 4 giugno 2021 si è provveduto alla pubblicazione dei mappali interessati dal progetto, ai sensi della legge n. 241/90 e s.m.i. e dell'art. 52-ter comma 1 del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i., sugli Albi Pretori dei Comuni interessati. L'avviso è stato inoltre pubblicato, in pari data, sul quotidiano nazionale “Italia Oggi”, sul quotidiano locale “Il Mattino di Foggia e provincia” e sul sito informatico della Regione Puglia.</p> <p>A seguito delle predette pubblicazioni, non sono pervenute osservazioni.</p> <p><b>1) SCELTA DEL TRACCIATO CHE INTERESSA IL MAPP. 311 FG. 92</b></p> <p>Il processo di definizione del tracciato ha comportato una rigorosa e attenta operazione di verifica progettuale, attraverso l'analisi di tutte le particolari criticità legate alla realizzazione e alla successiva gestione dell'opera, ma anche all'ambiente in cui essa stessa si inserisce ed ai vincoli e norme di tutela vigenti, così come riportato nei documenti di progetto allegati alle procedure autorizzative. Per tale motivo è stato privilegiato il passaggio in terreni agricoli a distanza dai nuclei abitati.</p> <p>Altro criterio principale è stato quello di sfruttare, dove possibile, il parallelismo con infrastrutture esistenti per limitare il consumo del territorio con ulteriori vincoli. In particolare quindi, il tracciato nei pressi del mappale in oggetto è previsto in parallelismo con il metanodotto SGI</p> |

| Ente/Amministrazione | Riferimento Atto | Contenuto del parere  |
|----------------------|------------------|---|
|                      |                  | <p>esistente Reggente-Chieuti DN 200 (8"), a cui è collegato in corrispondenza dell'impianto terminale di partenza, così come rappresentato nello stralcio di Fig. 1.</p> <p>Attualmente il terreno in corrispondenza del mappale 311 è condotto a seminativo ed uliveto, come qualificato anche nella relativa visura catastale, quindi facilmente ripristinabile dal punto di vista ambientale/paesaggistico a fine lavori. Inoltre, le vigenti NTA del PGU del comune di Lucera (art. 22.2 comma 2) indicano come destinazione d'uso attuale quella agricola ("disciplina prevista dal PUG/S per il CRA.df-Contesto rurale con prevalente funzione agricola definita") fino all'attuazione delle previsioni che prevedono la futura destinazione a residenza.</p> <p>Si chiarisce che la presenza del nuovo gasdotto non pregiudica la definizione e futura attuazione di un PUE con destinazione a residenza in quanto, in virtù del dimensionamento delle tubazioni previsto in progetto con spessori maggiorati ed illustrato al punto 2, è possibile edificare anche luoghi di concentrazione di persone alla distanza minima pari a 12.5 m dalla condotta (fascia di sicurezza non-aedificandi). La condotta, a tale scopo, è stata prevista in parallelo al gasdotto esistente ed alla strada comunale al limite del mappale ed in aree già vincolate dalla presenza di queste infrastrutture, consentendo in questo modo di sviluppare la parte edificatoria all'interno del mappale stesso sfruttandone appieno l'indice di fabbricazione previsto dalle NTA del PGU per l'area. Inoltre, sopra il gasdotto è possibile realizzare alcune opere complementari richieste sempre dall'art. 22.2 dalle NTA (es. pista ciclabile, aree a verde, parcheggi).</p> <p>Il tracciato così definito in fase di progetto nei pressi del mappale 311/Fg. 92, e sottoposto alle varie procedure autorizzative, viene di seguito riportato in Fig. 1.</p>  <p><b>LEGENDA</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><span style="color: red;">- - -</span> Condotta in progetto</li> <li><span style="color: blue;">- - -</span> Condotta in esercizio</li> <li><span style="border: 1px solid red; background-color: #f0f0f0; display: inline-block; width: 20px; height: 10px;"></span> Fascia di vincolo preordinato all'esproprio (v.p.e.) normale 12.5-12.5</li> </ul> <p><b>Fig. 1 – Stralcio catastale con posizione del tracciato del gasdotto come da progetto presentato</b></p> |

| Ente/Amministrazione | Riferimento Atto | Contenuto del parere   |
|----------------------|------------------|--|
|                      |                  | <p>2) <i>CHIARIMENTI RIGUARDO LA NORMA CHE STABILISCE LE DISTANZE DAI LUOGHI DI CONCENTRAZIONE DI PERSONE</i></p> <p><i>La normativa che stabilisce le distanze dai luoghi di concentrazione di persone è il DECRETO 17 Aprile 2008 - Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto di gas naturale con densità non superiore a 0,8, e, più nel dettaglio quanto stabilito al paragrafo 2.5.3 Distanze di sicurezza nei confronti di luoghi di concentrazione di persone.</i></p> <p><i>La regola prevede più possibilità tra cui:</i></p> <p><i>1) Le condotte di 1ª specie devono trovarsi ad una distanza non inferiore a 100 m da fabbricati destinati a collettività (es. ospedali, scuole, alberghi, centri commerciali, uffici, ecc.), a trattenimento e/o pubblico spettacolo, con affollamento superiore a 100 unità, di seguito denominati "luoghi di concentrazione di persone".</i></p> <p><i>2) è consentita una distanza inferiore a 100 m ma comunque non inferiore alle distanze di cui alla colonna 1 della Tabella 2, categoria di posa A e B, purché si impieghino tubi il cui spessore venga calcolato in base alla pressione massima di esercizio aumentata del 25%, per tutto il tratto estendentesi a distanza inferiore a 100 m.</i></p> <p><i>Nel caso dell'opera in oggetto, su tutto il tracciato è stato applicato il criterio riportato al punto 2), quindi in progetto è stato eseguito il dimensionamento della condotta su tutto il tracciato applicando il calcolo dello spessore maggiorato secondo la norma suddetta. Il calcolo è contenuto in tutti gli elaborati progettuali e, in dettaglio nella doc. 5721-000-RT-E-0050 r1 e di seguito riportato per pronto riscontro:</i></p> <p><i>Al fine di soddisfare le prescrizioni dei punti 2.5 e 2.7 spessore minimo dei tubi deve essere comunque nc</i></p> <p><i>calcolato in base alla pressione di progetto DP aumer.</i></p> <p><i>Tale spessore minimo è definito dalla seguente formu</i></p> $T_{\min} = \frac{1,25 \cdot DP \cdot D}{20 \cdot sp} = \frac{1,25 \cdot 75 \cdot 323,90}{20 \cdot 205,20} = \frac{3036}{410}$ <p><i>avendo posto:</i></p> <p><i>DP, pressione di progetto = 75 bar</i></p> <p><i>D, diametro esterno di progetto del tubo = 323,90 mm</i></p> <p><i>sp, sollecitazione circonferenziale ammissibile =</i></p> $R_{t0,5} \times f = 360 \times 0,57 = 205,20 \text{ l}$ <p><i>dove:</i></p> |

| Ente/Amministrazione | Riferimento Atto | Contenuto del parere  |
|----------------------|------------------|---|
|                      |                  | <p>3) <i>TRATTAZIONE DELLE DISTANZE PER LE CONDOTTE ESISTENTI ALL'INTERNO DEI 100 MT DAL MAPPALE 311 FG. 92 (MTD REGGENTE-CHIEUTI DN 200 (8"))</i></p> <p><i>Il metanodotto esistente di proprietà Società Gasdotti Italia che attraversa il mappale 311 Fg.92 è stato progettato ed installato nel 1982 (a cura SGI allora SGM) in conformità all'allora vigente D.M. 24/11/ 1984 ed ha una fascia di servitù non-aedificandi pari a 10 m, calcolata sulla base delle caratteristiche tecniche delle tubazioni in conformità alla vigente Regola Tecnica allegata al D.M. 17/04/008 ma non dotato di spessore maggiorato. Ai soli fini di informazione si segnala che entro la distanza dei 100 mt dal mapp. 311 Fg.92 insiste pure un'ulteriore condotta MTD Variante all. Celam Dn 200 DP 75 bar di proprietà di un'altra società su cui andrebbero verificate le condizioni tecniche necessarie a soddisfare la norma che stabilisce le distanze dai luoghi di concentrazioni di persone (punto2).</i></p> <p>4) <i>DESCRIZIONE DELLA MINIMALE OTTIMIZZAZIONE SENZA INTERESSAMENTO DI NUOVI MAPPALI</i></p> <p><i>Con il supporto dei progettisti è stata elaborata la minimale ottimizzazione di tracciato all'interno del mappale 311 fg. 92 che renderebbe compatibile sia l'opera in oggetto che l'esistente condotta di proprietà SGI con la futura destinazione d'uso prevista dal PUG alla residenza (contesto "CRM.sp").</i></p> <p><i>Con riferimento alla Fig.2 di seguito riportata, il tracciato del gasdotto in progetto è stato ottimizzato posizionandolo, a valle dell'impianto di partenza, in stretto parallelismo con la condotta esistente, tra questa ed il confine sud-ovest delle particelle 307 e 311. La posa della condotta per tutto il tratto è prevista all'interno di un manufatto di protezione consentendo quindi di sfruttare completamente la servitù non aedificandi del gasdotto esistente ed evitando così una diminuzione delle superfici edificabili. In seguito il tracciato è stato leggermente traslato verso la strada comunale nei pressi del ciglio della strada stessa e prevedendone sempre la realizzazione all'interno di un manufatto di protezione; in questo modo si mantiene la porzione di area non-aedificandi coincidente con la fascia di rispetto della strada. Da evidenziare infine che tutto il tratto all'interno della particella 311 del Fg.92 sarà realizzato con manufatto di protezione, rientrando così nella "Categoria D" in accordo al D.M. 17/04/2008 Tabella 2, e consentendo la riduzione della distanza di sicurezza tra condotta e fabbricati a 7,5 m.</i></p> <p><i>La nuova configurazione percorre i corridoi esistenti e sfrutta le fasce di rispetto già presenti senza aggravare ulteriormente i vincoli i che insistono sul mappale 311.</i></p> <p><i>L'ottimizzazione così proposta consente inoltre di non interessare nuovi mappali, non coinvolti nel procedimento autorizzativo.</i></p> |

| Ente/Amministrazione | Riferimento Atto | Contenuto del parere   |
|----------------------|------------------|--|
|                      |                  |  <p><b>LEGENDA</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><span style="color: red;">- - -</span> Condotta in progetto, ottimizzata</li> <li><span style="color: blue;">- - -</span> Condotta in esercizio</li> <li><span style="border: 1px solid red; padding: 2px;"> </span> Fascia di vincolo preordinato all'esproprio (v.p.e.) normale 12,5*12,5</li> <li><span style="border: 1px solid red; padding: 2px;"> </span> Fascia di vincolo preordinato all'esproprio (v.p.e.) per condotta in protezione (ottimizzazione di tracciato) 7,5*7,5</li> <li><span style="background-color: yellow; border: 1px solid black; display: inline-block; width: 15px; height: 10px;"></span> Fascia di vincolo preordinato all'esproprio (v.p.e.) condotta esistente 10*10</li> <li><span style="background-color: cyan; border: 1px solid black; display: inline-block; width: 15px; height: 10px;"></span> Fascia di rispetto stradale (10m)</li> </ul> <p><b>Fig. 2 – Stralcio catastale con minimale ottimizzazione del tracciato all'interno del mappale 311/Fg.92</b></p> <p><i>Nelle more di questa ottimizzazione, per SGI sarà quindi possibile intervenire sulla condotta esistente operando gli interventi necessari che permetteranno l'adeguamento della stessa condotta esistente rendendola quindi compatibile con la futura destinazione. Preme evidenziare come, l'intervento sulla condotta esistente comporterebbe per SGI importanti costi aggiuntivi ma sostenibili a sua cura in questa fase poiché realizzabili in sinergia con l'opera in progetto.</i></p> <p style="text-align: center;"><b>PERTANTO</b></p> <p><i>Tutto ciò premesso, la SGI chiede di applicare alla prescrizione 1 del parere favorevole del Comune di Lucera Prot. n. 20986 del 08/05/2023 quanto proposto nella presente nota riuscendo contestualmente a soddisfare tutte le condizioni di seguito riportate:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- La compatibilità dell'opera in progetto GSD Lucera-San Paolo con la futura destinazione a residenza;</li> <li>- La compatibilità della condotta esistente Metanodotto SGI Reggente-Chieuti con la futura destinazione a residenza;</li> <li>- Il rispetto dei termini del procedimento avendo già concluso la fase di comunicazione ai proprietari e il relativo periodo per le osservazioni, nonché evitare l'interessamento di nuovi mappali, avendo il MASE già comunicato la chiusura della CdS asincrona con esito positivo (vedi nota che con nota Prot. n.40683 del 17.03.2023).”</li> </ul> |